Incontro iniziale docenti neo-assunti Provincia di Reggio nell'Emilia a.s. 2023/2024

Lo status di dipendente pubblico e i doveri di comportamento del docente

IL RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 25 – Area docenti e contratto di lavoro

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

«Comparto Scuola», 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007

I RAPPORTI INDIVIDUALI di LAVORO a tempo indeterminato o determinato del PERSONALE DOCENTE delle scuole statali di ogni ordine e grado, (così come degli altri lavoratori del pubblico impiego) sono costituiti e regolati da CONTRATTI INDIVIDUALI – nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente – di NATURA PRIVATISTICA (seppure preceduti da procedure selettive di individuazione degli aventi titolo...e dunque da procedimenti amministrativi soggiacenti al regime pubblicistico), a contenuto uniforme e generale proposto dall'Amministrazione, cui il docente aderisce per accettazione.

«Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.»

LE INCOMPATIBILITÀ

Art. 53 –Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Decreto legislativo n.165/2001

«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione»

Comma1: Resta ferma per TUTTI i DIPENDENTI PUBBLICI la disciplina delle INCOMPATIBILITÀ dettata dagli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 ... (salva, fra le altre, la deroga prevista per i rapporti di lavoro a tempo parziale) e, ai fini che qui interessano, le disposizioni di cui all'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

Art. 60 –Casi di incompatibilità

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

«Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»

«L'impiegato NON può esercitare il COMMERCIO, l'INDUSTRIA, né ALCUNA PROFESSIONE o assumere IMPIEGHI alle dipendenze di PRIVATI o accettare cariche in SOCIETÀ costituite a FINE di LUCRO (non si applica nei casi di società cooperative), tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente».

Segue LE INCOMPATIBILITA'

Art. 53 –Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Decreto legislativo n.165/2001

«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione»

Comma 5:«In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi...sono disposti...secondo criteri oggettivi e predeterminati,...talida escludere casi di INCOMPATIBILITÀ,sia di diritto che di fatto, nell'interesse del BUON ANDAMENTO della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE o situazioni di CONFLITTO, anche potenziale, di INTERESSI, che pregiudichino l'ESERCIZIO IMPARZIALE delle FUNZIONI ATTRIBUITE al dipendente».

Comma 7:«I dipendenti pubblici **non possono svolgere INCARICHI RETRIBUITI** che non siano stati conferiti o **PREVIAMENTE AUTORIZZATI dall'amministrazione di appartenenza.** Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.»

Art. 53 –Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Decreto legislativo n.165/2001

«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione»

Comma 6: «Gli incarichi RETRIBUITI,...sono tutti gli incarichi, ANCHE OCCASIONALI, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un COMPENSO.

Sono **ESCLUSI** i compensi e le prestazioni derivanti:

a) Dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

. . .

- c) Dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) Da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

. . .

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

In particolare LE INCOMPATIBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE

Articolo 508 –Incompatibilità

Decreto legislativo n.297/1994

«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»

«Al personale docente NON è consentito impartire LEZIONI PRIVATE ad ALUNNI del PROPRIO ISTITUTO. ... Il personale docente, ove assuma lezioniprivate, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.... Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

...Al personale docente è CONSENTITO, PREVIA AUTORIZZAZIONE del direttore didattico o del preside, l'ESERCIZIO di LIBERE PROFESSIONI che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.»

LE RESPONSABILITA' DEL DIPENDENTI PUBBLICO

- PENALE conduce all'irrogazione di una sanzione predefinita prevista dal codice in relazione alla lesione di particolari interessi tassativamente individuati
- CIVILE obbliga al risarcimento del danno ingiusto subito dal danneggiato secondo i principi del codice civile
- DISCIPLINARE consiste nella reazione del datore di lavoro nei confronti del lavoratore per infrazioni previste dal CCNL
- AMMINISTRATIVO CONTABILE sanziona l'imperizia e la negligenza che determinano il danno erariale



Il CODICE di COMPORTAMENTO (quello «generale» unico per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione) definisce i doveri minimi di DILIGENZA, LEALTÀ, IMPARZIALITÀ e BUONA CONDOTTA che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare

Articolo 3 - Principi generali

Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013

"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" «Il dipendente osserva la Costituzione,...rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buonafede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza ed agisce in posizione di INDIPENDENZA e IMPARZIALITÀ, astenendosi in caso di conflitto di interessi....evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'IMMAGINE della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE....»

GLI OBBLIGHI DI CONDOTTA DEL PUBBLICO DIPENDENTE

In attuazione del PNRR, il decreto del Presidente della Repubblica n.62/2013 è stato integrato con il decreto del Presidente della Repubblica n.81/2023...

-corretto utilizzo delle TECNOLOGIE INFORMATICHE e dei MEZZI di INFORMAZIONE e SOCIAL MEDIA...«Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si ASTIENE da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.»

- **-FORMAZIONE** e **BENESSERE ORGANIZZATIVO** de dipendenti pubblici
- -SODDISFAZIONE dell'UTENZA

In particolare: LE NOV ITA' DEL DPR N. 81/2023

- Articolo 11-bis UTILIZZO delle TECNOLOGIE INFORMATICHE
- «L'utilizzo di ACCOUNT ISTITUZIONALI è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa... e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti al servizio...Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati... Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza pregiudizio per i compiti istituzionali...»
- Articolo 11-ter UTILIZZO dei MEZZI di INFORMAZIONE e dei SOCIAL MEDIA
- «Nell'utilizzo dei PROPRI ACCOUNT di SOCIAL MEDIA, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi... non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza...le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media... Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro... documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.»

Segue: GLI OBBLIGHI DI CONDOTTA DEL PUBBLICO DIPENDENTE

- Articolo 4 REGALI, COMPENSI e ALTRE UTILITÀ
- «Il dipendente non chiede, ... sollecita, ... accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, SALVO quelli d'USO di MODICO VALORE effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia... per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di VALORE NON SUPERIORE, in via orientativa, a 150 EURO, anche sotto forma di sconto...»
- Articolo 12 RAPPORTI con il PUBBLICO
- «Il dipendente in rapporto con il pubblico... opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità... il dipendente OSSERVA il SEGRETO d'UFFICIO e la NORMATIVA in materia di TUTELA e TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI...».
- Articolo 16 RESPONSABILITÀ conseguente alla violazione dei doveri del codice
- «La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra COMPORTAMENTI CONTRARI ai DOVERI d'UFFICIO. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, ..., dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di RESPONSABILITA' DISCIPLINARE accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.»

LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Articolo 40 -Contratti collettivi nazionali e integrativi Decreto Legislativo n. 165/2001

«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»

«Nelle materie relative alle SANZIONI DISCIPLINARI...Ia contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge»

Le norme del decreto legislativo n.165/2001 in materia hanno carattere imperativo (ARTICOLI da 55 a 55OCTIES): trovano applicazione per tutti i pubblici dipendenti e la loro violazione costituisce illecito disciplinare

La TIPOLOGIA delle INFRAZIONI e delle relative SANZIONI ",triennio 2016-2018, per il PERSONALE DOCENTE, NON contempla il cd. CODICE DISCIPLINARE.

LE FONTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La competenza della contrattazione collettiva in materia disciplinare attiene ai doveri di condotta e alle sanzioni.

La fonte legislativa detta le modalità del procedimento disciplinare e individua le autorità disciplinari competenti.

- per tutto il personale:
- DPR 16 aprile 2013, n. 62 (codice comportamento dei dipendenti pubblici)
- D. Lgs. 165/01 articoli da 55 a 55 octies aggiornato dal D. Lgs. 75/2017 (riforma Madia)
- [CM 88 dell'8 novembre 2010]
- per i soli docenti:
- D. Lgs. 297/94 articoli da 492 a 501
- CCNL 2016-2018 art. 29, terzo comma
- per il personale ATA:
- CCNL 2016-2018 artt. 10 (Destinatari), 11 (Obblighi del dipendente), 12 (Sanzioni disciplinari), 13

(Codice disciplinare)

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 492 - Sanzioni

Decreto Legislativo n. 297/1994

"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"

- **AVVERTIMENTO SCRITTO** (consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri) articolo 493
- CENSURA (dichiarazione di biasimo scritta e motivata)-articolo 493
- SOSPENSIONE dall'INSEGNAMENTO o dall'UFFICIO:
- a) FINO ad 1 MESE, con divieto di esercitare la funzione docente e perdita del trattamento economico ordinario-articolo 494
- b) Da OLTRE 1 MESE A 6 MESI-articolo 495
- c) 6 MESI e, allo scadere, UTILIZZAZIONE per lo svolgimento di COMPITI DIVERSI da quelli inerenti la funzione docente-articolo 496
- **DESTITUZIONE**(cessazione del rapporto di impiego)-articolo 498

DECADENZA E DISPENSA DAL SERVIZIO

Articolo 511 – Decadenza

«Al personale di cui al presente titolo si applicano, in materia di **DECADENZA** dall'**IMPIEGO**, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,n.3, e successive modificazioni.

Art. 127 «...c)quando, senza giustificato motivo, NON ASSUMA o non riassuma SERVIZIO entro il termine prefissogli, ovvero rimanga ASSENTE dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un temine più breve;

d) Quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di DOCUMENTI FALSI o VIZIATI da invalidità non sanabile.»)

Articolo 512 – Dispensa dal servizio

«Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo (docente, educativo, direttivo e ispettivo) è DISPENSATO dal servizio per inidoneità fisica o INCAPACITA' o PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO.»